

BANCA DATI EUTEKNE

Cass. 22.7.2026 n. 23811

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20745/2022 R.G. proposto da
GAMMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore P.S., MA.M., MA.A. e MA.F.,
rappresentati e difesi dall'avv. [omissis] e dall'avv. [omissis]
- ricorrenti -
contro
G.Fu., rappresentato e difeso dall'avv. [omissis]
- controricorrente -
nonché contro
P.Fi.
- intimata -
per la cassazione della sentenza n. 3514/2022 della CORTE d'APPELLO di Roma pubblicata il
24 maggio 2022;
udita la relazione svolta all'udienza pubblica del 5 giugno 2026 dal Consigliere [omissis];
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale [omissis], che ha
chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i motivi terzo e quinto, disattesi
gli altri;
udito l'avv. [omissis], il quale, anche per l'avv. [omissis], ha insistito per l'accoglimento del
ricorso;
udito l'avv. [omissis], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. G.Fu., creditore verso M.Ma. della somma di euro 345.000, in forza del decreto ingiuntivo n. 17361/2009, munito di provvisoria esecutività per ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 27 maggio 2011 nel corso del giudizio di opposizione promosso dal Ma. - con la quale, peraltro, era stato altresì ingiunto, ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., a Euro Delta s.r.l., di cui il Ma. era amministratore, di pagare immediatamente in suo favore la complessiva somma di euro 190.000 -, conveniva innanzi al Tribunale di Tivoli M.Ma. e P.Fi., in proprio e quali titolari della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori A.Ma. e F. Ma., perché fosse dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. o, in subordine, simulato ex art. 1414 c.c., ovvero, in ulteriore subordine, nullo ex artt. 1418 e 1343 c.c., l'atto istitutivo del trust "Beta", nel quale il Ma. aveva la veste di disponente, di trustee e di beneficiario, e quello con cui Gamma s.r.l. - il cui capitale sociale apparteneva per l'80% al Ma., in precedenza amministratore e liquidatore della compagine - aveva costituito il trust "Gamma", nel quale erano stati immessi tutti i beni di Gamma s.r.l.
Si costituiva solo M.Ma., il quale eccepiva in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva

e di interesse ad agire del Fu. in relazione al trust "Gamma", nei cui confronti non vantava alcuna ragione di credito. Nel merito il convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree.

Il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Gamma s.r.l. che, costituitasi, contestava le domande proposte dal Fu. nei suoi confronti e ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 1923/2016, accoglieva la domanda proposta dal Fu. e dichiarava l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto istitutivo del trust "Beta" e la nullità dell'atto costitutivo del trust "Gamma".

2. All'esito del giudizio d'appello proposto da M.Ma. - in proprio e quale genitore di F. Ma. -, dalla divenuta maggiorenne N.Ma. e da Gamma s.r.l. in liquidazione, la Corte d'appello di Roma con sentenza n. 3514/2022 rigettava il gravame.

In particolare, disattendeva le eccezioni pregiudiziali sollevate in primo grado e riproposte in appello sia quanto alla genericità della citazione sia quanto alla mancanza di interesse ad agire del Fu. nei confronti di Gamma s.r.l., nonché l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano riproposta da Gamma s.r.l., dichiarava la sussistenza dei presupposti dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. in relazione all'atto di costituzione del trust "Beta", e rigettava il motivo con cui si era lamentata erroneità della sentenza per aver dichiarato nullo l'atto istitutivo del trust "Gamma", in quanto gli appellanti, dopo aver illustrato i principi generali che regolano l'istituto del trust, si sarebbero limitati a sottolineare di aver istituito tale "fondo" utilizzando la loro autonomia contrattuale, così come previsto dall'art. 1322 c.c., senza in alcun modo contrastare le specifiche e concrete considerazioni del Tribunale poste a fondamento della dichiarata nullità dell'atto in questione perché privo ab origine di una causa meritevole di tutela.

Gamma s.r.l. in liquidazione nonché M., F. e N. Ma. hanno proposto ricorso, articolato in otto motivi, a cui ha resistito con controricorso G.Fu.. PFi., intimata, non si è difesa.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 10539/2025, la trattazione del ricorso è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 374, comma primo, c.p.c., dato che il secondo motivo presentava una questione di giurisdizione.

Il P.M. nell'adunanza camerale dinanzi alle Sezioni Unite ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 26471 del 1° ottobre 2025, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'opponibilità nei confronti dei terzi creditori del trust prevista dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la L. n. 364/1989, non è regolata dalla legge del disponente, ma dalla lex fori, trattandosi di norme poste a tutela dei creditori per il caso di insolvibilità, alle quali non è possibile derogare mediante una manifestazione di volontà, considerato quanto previsto dall'art. 15, lett. e), della medesima Convenzione; hanno pertanto rigettato il secondo motivo di ricorso e rimesso l'esame degli altri motivi a questa Terza Sezione.

4. All'esito dell'adunanza camerale del 4.2.2026, per cui le parti avevano depositato memorie, questa Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 3176/2026 del 12.2.2026, ha rimesso la causa in pubblica udienza per il rilievo nomofilattico della questione di diritto di cui al primo motivo. Il controricorrente ha depositato memoria.

Alla pubblica udienza il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti i motivi terzo e quinto, disattesi gli altri; la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle sue doglianze e la controricorrente per il disattendimento.

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 364/1989 di ratifica della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985 in relazione agli artt. 1418 e 2740 c.c. nonché carenza di motivazione, in riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.

I ricorrenti si dolgono per il rigetto del terzo motivo di appello con cui era stata criticata la sentenza di primo grado per avere accolto la domanda revocatoria proposta nei confronti del trust "Beta" e non nei confronti del trust "Gamma", quest'ultimo affetto da nullità, non essendo sufficiente, a tal fine, il richiamo dell'art. 1322 c.c.

Si sostiene che, «una volta esclusa la sussistenza di uno stato di crisi della società, da una parte non è dato (ed è illogico) parlare di violazione della normativa concorsuale (come fa il Tribunale di Tivoli), che non può essere all'evidenza applicabile, d'altra parte non vi sono motivi per cui la eventuale violazione del disposto dell'art. 2740 c.c. comporti la nullità dell'atto, ma semmai, ricorrendo tutti gli altri presupposti, quello della eventuale dichiarazione di inefficacia degli atti dispositivi che hanno portato alla creazione del Fondo in Trust».

La sentenza della Corte d'appello, laddove ha ritenuto irrilevanti le critiche mosse alla pronuncia del Tribunale e non in grado di contrastare le specifiche argomentazioni che avevano portato il primo giudice a ritenere l'istituzione del trust "Gamma" priva di causa meritevole di tutela, viene censurata quanto alla motivazione - che non consentirebbe «la comprensione delle ragioni ..., non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ... ed impedendo ogni controllo sul percorso logico e argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice» - e per contrasto con la giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di causa concreta del contratto - «quale principio-guida della ricerca dello scopo individuale perseguito dalle parti del contratto formalmente lecito» -, che va tenuta distinta dal giudizio di meritevolezza del contratto, perché illiceità e immeritevolezza non producono automaticamente lo stesso effetto sul negozio giuridico.

In conseguenza, il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, dopo, avrebbero ravvisato la causa concreta del trust "Gamma" proprio nello scopo di sottrarre ai creditori la generale garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., ma avrebbero erroneamente dichiarato il contratto nullo per illiceità della causa, mentre lo avrebbero dovuto dichiarare meramente improduttivo di effetti; «bisognerebbe, cioè, consentire alla categoria dell'inefficacia di riappropriarsi almeno del suo contenuto di dogmatica residuale», non trattandosi di un negozio in frode alla legge ma, eventualmente, al più, di un negozio posto in essere in frode ai creditori; perciò dovrebbero valere gli effetti previsti dall'art. 2901 c.c., in quanto «la meritevolezza non è, a differenza della causa, un elemento del negozio giuridico bensì è un mero criterio di giudizio, voluto, peraltro, dallo stesso legislatore del codice civile per limitare l'efficacia di futuri tipi contrattuali, come vero e proprio indice di difesa dell'ordinamento da ogni possibile figura contrattuale che potesse nel tempo affermarsi nel proprio Ordinamento».

L'astratta meritevolezza di tutela del trust sarebbe stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore - L. 16 ottobre 1989 n. 364, di Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 -, così esonerando il giudice dal valutare se il singolo contratto risponda al giudizio previsto dal citato art. 1322 c.c., «a maggior ragione ove è esclusa l'insolvenza della società».

I ricorrenti concludono che le due sentenze di merito reputano che il trust abbia violato la par condicio creditorum, sottraendo i beni conferiti in trust alla garanzia della generalità dei

creditori, e che ciò ne determini la nullità per violazione di norme imperative, precisando peraltro che ciò dovrebbe valere «solo se il trust è "liquidatorio" (trust Gamma), non se è "familiare" (trust Beta)». E dunque, anche se fosse dimostrato che la istituzione del trust "Gamma" avesse avuto lo scopo di violare i diritti dei creditori della società, solo questi avrebbero il diritto di rivendicare la tutela del proprio diritto violato, e la conseguenza sarebbe quella della inefficacia parziale degli atti compiuti, giammai ricorrendo una nullità erga omnes.

1.2. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.

Vista la declaratoria di nullità del trust "Gamma", si censura, per quanto affermato da Cass. 13 aprile 2021 n. 9703 e SS.UU. 18 marzo 2019 n. 7621, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei «beneficiari individuabili», cioè della massa dei creditori di Gamma s.r.l., che viceversa è stata pretermessa, con conseguente nullità del giudizio.

1.3. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 107 c.p.c. in riferimento all'art. 269, comma terzo, c.p.c. Si lamenta il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della chiamata in causa della società Gamma quale terzo litisconsorte necessario, disposta dal giudice in forza del proprio potere discrezionale conferitogli dall'art. 107 c.p.c., assumendo che detta società non sarebbe stata un "terzo al quale la causa è comune", ma l'unico soggetto legittimato passivo rispetto alle domande concernenti il trust "Gamma". Pertanto, la mancata evocazione in lite del terzo non poteva essere sanata dal potere discrezionale di chiamata iussu iudicis. Il Tribunale, lungi dal coordinare il contraddittorio, in realtà aveva consentito l'aggiramento delle decadenze maturate in corso di giudizio a carico dell'attore, il quale aveva colpevolmente omesso, sin dall'origine, di citare il contraddittore necessario.

1.4. Il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Con un'articolata censura si contesta la legittimazione del Fu. a convenire in giudizio Gamma s.r.l. (per la declaratoria di nullità dell'omonimo trust) e il Ma. in assenza di un sottostante rapporto di credito del primo verso la compagine. Si rimarca l'assoluta estraneità della famiglia Ma. agli atti dispositivi di Gamma s.r.l., entità giuridica terza e distinta dai singoli soci e dall'organo gestorio.

Sotto altro profilo, si critica la Corte d'appello per avere desunto l'interesse ad agire del Fu. dalla stessa nullità del trust, pronunciata previo rigetto dell'eccezione di improcedibilità della chiamata del terzo. Il giudice di secondo grado, invero, ha impropriamente fatto leva sul riflesso che la gestione del patrimonio sociale esercita sul valore della quota del socio debitore, ponendosi in aperto contrasto con i principi di autonomia patrimoniale delle società di capitali e di separazione tra creditori sociali e personali.

Infine, i ricorrenti sostengono che la legittimazione generale ex art. 1421 c.c. non esime l'attore dall'onere di provare l'interesse ad agire, ossia il pericolo di un pregiudizio attuale e concreto alla propria sfera patrimoniale.

1.5. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 164 e 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

1.5.1. Viene riproposto il motivo di appello denunciante la nullità dell'atto di citazione di primo grado ex art. 164 c.p.c. nonché della sentenza ex art. 156 c.p.c. Il Fu. aveva proposto due identiche domande principali nei confronti di due distinti trust che riteneva lesivi delle sue ragioni creditorie.

Il Tribunale, invece, aveva dichiarato l'inefficacia, nei confronti dell'attore, del trust "Beta"

istituito in data 27 luglio 2011 e dichiarato la nullità del trust "Gamma" del 26 settembre 2012. Perciò sia nella domanda, sia nel dispositivo della sentenza, mancava il riferimento ai beni oggetto dell'atto dispositivo.

1.5.2. Con un secondo ordine di censure si sostiene che il Fu. in subordine aveva chiesto l'accertamento della simulazione degli atti istitutivi dei trust e, in ulteriore subordine, la dichiarazione della loro nullità. In assenza di indicazione della causa petendi relativa a ciascuna domanda, pertanto, anche in considerazione della pluralità di negozi e atti oggetto delle domande proposte, sarebbe stato assolutamente incerto l'oggetto. In particolare, per la pluralità delle possibili combinazioni e l'iammissibile funzione selettiva del giudice, si sarebbe dovuta dichiarare la nullità delle domande attoree, ex art. 164, comma 4 c.p.c., in relazione all'art. 163 terzo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., per assoluta incertezza dell'oggetto.

1.6. Il settimo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione della L. 364/1989 di ratifica Convenzione dell'Aja 1.7.1985 in relazione agli art. 1901 e 2740 c.c.: - liceità del trust Beta (art. 360, comma 1, n. 3)".

In primo luogo, si censura la sentenza per non avere individuato con precisione l'importo del credito in funzione del quale è stata accolta la revocatoria, sostenendo che il credito nei confronti del Ma. non poteva eccedere euro 345.000, non potendosi imputare a quest'ultimo il debito di Euro Delta s.r.l. Conseguentemente l'omessa individuazione dell'importo del credito renderebbe nulla la sentenza.

In secondo luogo, si lamenta la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, sostenendo che la sentenza di primo grado, e così erroneamente quella di appello, avevano affermato che il Ma. con l'istituzione del trust "Beta" si era spogliato pressoché dell'intero patrimonio, mentre i convenuti avevano addotto e documentato l'esistenza di ulteriori cespiti non conferiti nei trust, in particolare le partecipazioni in altre società, già investite da pignoramento. La Corte d'appello non avrebbe risposto a tale specifica contestazione; e, mancando la prova della insufficienza quantitativa o qualitativa del patrimonio residuo, non sarebbe integrato l'eventus damni né, per derivazione, il presupposto soggettivo dell'azione.

1.7. L'ottavo motivo censura violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Si contesta la liquidazione dei compensi per il professionista nominato trustee del trust "Beta" e del curatore speciale di Gamma s.r.l. La condanna alle spese, poste genericamente a carico dei soccombenti, sarebbe apodittica ed errata, quantomeno nei confronti di Gamma s.r.l., estranea al trust "Beta".

Riguardo poi alla nomina del curatore speciale, destinataria era la società e non il Ma. in preteso conflitto d'interessi. Peraltro, la costituzione in giudizio del curatore speciale stesso, avvenuta dopo la nomina del nuovo liquidatore, sarebbe dovuta a sua negligenza, non avendo informato la società della sua nomina, né verificata la persistenza del conflitto.

In ogni caso, non risulterebbero spiegati né la «necessarietà» della condanna, né il conflitto di interessi tra il Ma. e la società.

2. Il primo motivo e il quinto motivo sono fondati per quanto di ragione. Anzitutto, a proposito esclusivamente del primo motivo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello non ha risolto l'illogicità sul piano della motivazione, oltre che l'errore in diritto, come già denunciato con il terzo motivo di appello, per essersi limitata a confermare la sentenza del Tribunale di Tivoli, la quale, pur muovendo dall'assunto che entrambi i trust fossero stati istituiti per sottrarre beni alla garanzia dei creditori, aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. soltanto il trust "Beta" e nullo il trust "Gamma", senza però chiarire la ragione della diversa e più grave

sanzione della nullità per quest'ultima rispetto alla dichiarazione di inefficacia conseguente alla revocatoria per l'altra. Il mero richiamo alla non meritevolezza ex art. 1322 c.c., affatto diversa dal vizio di un requisito strutturale quale è la causa, non sarebbe stato sufficiente a fondare la pronuncia di nullità, tanto più che il Tribunale aveva escluso che Gamma s.r.l. versasse in stato di crisi.

Deve essere osservato preliminarmente che la corte capitolina, dopo aver disatteso l'eccezione pregiudiziale di genericità dell'appello ex art. 342 c.p.c. affermando che «le censure avanzate dagli odierni appellanti sono sicuramente ben individuabili e si sostanziano comunque innanzitutto nella critica specifica, rivolta al primo giudice, di aver immotivatamente respinto le eccezioni preliminari da essi proposte e di aver erroneamente dichiarato inefficace il "Trust Beta" e nullo il "Trust Gamma", pur in assenza dei necessari presupposti» (sentenza, pagina 7, da riga 18 a riga 23), nell'affrontare il terzo motivo d'appello con cui era stata impugnata la dichiarazione di nullità del trust "Gamma" si è espressa in senso diametralmente opposto. Ovvero, dichiarando che «gli appellanti, dopo aver illustrato i principi generali che regolano l'istituto del trust, si limitano esclusivamente a sottolineare - in maniera del tutto irrilevante e senza in alcun modo contrastare le specifiche e concrete considerazioni poste dal Tribunale a fondamento della sua decisione di dichiarare nullo l'atto in questione perché privo ab origine di una causa meritevole di tutela - di aver istituito tale "fondo" utilizzando della loro autonomia contrattuale, così come previsto dall'art. 1322 c.c.» (sentenza, pagina 16, secondo capoverso).

Da ciò emerge un duplice vizio della motivazione, perché questa risulta del tutto apparente e fondata su un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» (v. Cass. SS.UU. 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054; Cass. SS.UU. 3 novembre 2016 n. 22232; Cass., sez. III, 12 ottobre 2017 n. 23940; Cass., Sez. VI-3, 25 settembre 2018 n. 22598; Cass., sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090), che non consente di comprendere le ragioni del rigetto del terzo motivo di appello, mentre a rigore la doglianza si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile per difetto del requisito di specificità, se vera la premessa della mancata puntuale censura rispetto alle «specifiche e concrete considerazioni poste dal Tribunale a fondamento della sua decisione di dichiarare nullo l'atto in questione perché privo ab origine di una causa meritevole di tutela».

I ricorrenti avevano contestato la dichiarazione di nullità del trust "Gamma", della quale si assumeva non ricorressero i presupposti, difettando il Fu. sia della legittimazione attiva sia dell'interesse ad agire rispetto al trust "Gamma" stesso, non essendo creditore della disponente, neppure in origine convenuta, e solo in seguito chiamata in giudizio per ordine del Tribunale di Tivoli, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.

In ordine a tali rilievi, la Corte d'appello, oltre all'appena rilevata profonda contraddizione, ha reso una motivazione del tutto incomprensibile basata sul mero richiamo della sentenza del primo grado, che non si conforma al paradigma normativo, in quanto non permette in alcun modo di verificare la valutazione sulla tenuta logica-giuridica della pronuncia di primo grado rispetto alla censura svolta dagli appellanti.

3. È stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte che "la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive" (v.

Cass. SS.UU., 16 gennaio 2015 n. 642; cui adde Cass., sez. 6-II, 7 novembre 2022 n. 22562; Cass., sez. V, 6 ottobre 2022 n. 29028).

In relazione poi alla motivazione della sentenza d'appello effettuata mediante il richiamo di quella offerta in prime cure, si è altresì affermato reiteratamente che "[d]eve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello" (v. Cass., sez. 6-V, 21 settembre 2017 n. 22022; Cass., sez. lav., 25 ottobre 2018 n. 27112); "[l]a sentenza pronunciata in sede di gravame è legittimamente motivata "per relationem" ove contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, e fornisca, pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate, nell'atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva delle due sentenze" (v. Cass., sez. lav., 23 agosto 2018 n. 21037; Cass., sez. lav., 5 novembre 2018 n. 28139).

La Corte d'appello ha soltanto riferito di «specifiche e concrete considerazioni poste dal Tribunale a fondamento della sua decisione di dichiarare nullo l'atto in questione perché privo di una causa meritevole di tutela». Valutazione - sempre in base a quanto affermato dal secondo giudice - non intaccata adeguatamente dagli appellanti, i quali senza contrastare quanto affermato dal Tribunale si sarebbero limitati a illustrare i principi generali regolanti l'istituto del trust e «a sottolineare ... di aver istituito tale "fondo" utilizzando della loro autonomia contrattuale, così come previsto dall'art. 1322 c.c.» La corte capitolina in tal modo ha conformato una motivazione del tutto apparente e, come tale, inidonea a spiegare l'iter logico seguito nel percorso valutativo alla base del rigetto della doglianza svolta dagli appellanti quanto alla contestata nullità del trust "Gamma", collocandosi palesemente al di sotto della soglia del c.d. «minimo costituzionale» (v. Cass. SS.UU., 8053-8054/2014; Cass. SS.UU., 22232/2016; Cass. 23940/2017; Cass. 22598/2018; Cass., sez. 6-I, 1 marzo 2022 n. 6578; Cass. 7090/2022; Cass., sez. III, 15 febbraio 2024 n. 4166). Il giudice d'appello, senza riportare alcunché della decisione del Tribunale, salvo alludere genericamente a «concrete e specifiche considerazioni», non ha in realtà spiegato le ragioni della propria valutazione negativa delle censure svolte dagli appellanti. La laconicità della motivazione, pertanto, non consente in alcun modo di evidenziare come la corte territoriale sia pervenuta alla condivisione della sentenza di prime cure, mancando qualsiasi esplicito richiamo al contenuto di questa e alla sua capacità di tenuta rispetto alle ragioni critiche espresse dagli appellanti.

4. Sotto altro e concorrente profilo, al cui esame nulla inibisce la già constatata nullità della motivazione della sentenza d'appello, entrando nella tematica ulteriore del primo motivo attinente al diniego di nullità del trust "Gamma" e altresì in parte del contenuto del quinto motivo, deve considerarsi che il Fu., creditore per euro 345.000 nei confronti del solo M.Ma., aveva proposto rispetto al trust "Gamma" una pluralità di domande in via di stretto subordinate: la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c.; in subordinate, la dichiarazione di simulazione ex art. 1414 c.c.; in ulteriore subordinate, la dichiarazione di nullità ex artt. 1418 e 1343 c.c. per illiceità della causa.

Senonché, rispetto a tale sequenza di domande, senza che dal tessuto argomentativo emerga come si è raggiunto omissio medio all'accoglimento dell'estrema subordinata, ostavano in primo luogo il difetto di legittimazione attiva e, comunque, il difetto di interesse ad agire del

Fu. rispetto agli atti dispositivi di Gamma s.r.l. nonché l'intangibilità del patrimonio sociale di quest'ultima rispetto alle iniziative del creditore particolare del socio.

Gamma s.r.l., invero, è soggetto giuridico distinto dal socio M.Ma.; e l'art. 2901 c.c. presuppone che l'atto dispositivo pregiudizievole provenga dal debitore del creditore istante, ferma la necessaria partecipazione al giudizio del terzo beneficiario dell'atto (v. Cass., sez. III, 7 dicembre 2024 n. 31463; Cass., sez. II, 6 novembre 2014 n. 23685; Cass., sez. I, 9 febbraio 2016 n. 2536). Nel caso di specie, il Ma. non ha compiuto alcun atto dispositivo del proprio patrimonio, poiché l'atto di conferimento/dotazione del trust "Gamma" è riferibile a Gamma s.r.l., della quale il Fu. non era creditore. Date tali premesse, ammettere che il creditore di un socio di una società di capitali possa chiedere di far cadere nei suoi confronti gli atti di gestione di tale ente significa aprire la porta ad un'inammissibile «revocatoria ultra partes», scardinando il principio di relatività dei contratti, ex art. 1372 c.c., e violando la lettera, oltre che la ratio, dell'art. 2901 c.c., che richiede che l'atto da rendere inefficace sia stato posto in essere proprio dal debitore soggetto all'azione (v. Cass. 31463/2024, cit.; Cass., sez. I, 23 maggio 2014 n. 11491).

5. Non è neppure sostenibile il superamento dello schermo societario, ammesso in via eccezionale in caso società unipersonali o di abuso della personalità giuridica, configurabile con riguardo alla natura fittizia o fraudolenta delle partecipazioni di minoranza, e ravvisabile allorché alla forma societaria corrisponda una gestione individuale, che rende ipotizzabile la responsabilità illimitata del socio "tiranno" con il proprio patrimonio (v. Cass., sez. I, 25 gennaio 2000 n. 804), non potendo invece - al di fuori di tali fattispecie eccezionali - "svuotare" l'autonomia societaria «al fine di eludere l'esistenza di un soggetto dotato di personalità giuridica e di patrimonio separato, in modo tale da consentire l'aggressione di tale patrimonio (e non della sola quota di pertinenza) da parte dei creditori personali del socio, poiché si finirebbe con il legittimare un'azione di nullità dell'atto costitutivo della società di capitali, in violazione dell'art. 2332 c.c., o con il consentire un accertamento della simulazione assoluta dello stesso, in contrasto con la "ratio" sottesa a tale disposizione.» (v. Cass., sez. I, 22 giugno 2022 n. 20181).

La partecipazione del Ma. all'80% del capitale sociale di Gamma s.r.l., a ben guardare, non elide l'autonomia soggettiva e patrimoniale della società ma, al contrario, corrobora l'esistenza di un centro di imputazione e di un interesse sociale autonomo e distinto da quello del suddetto socio, onde la delibera di conferimento nel trust è un atto imputabile esclusivamente all'organo societario. In altri e più diretti termini, il Fu., quale creditore del Ma., non avrebbe potuto sindacare il merito delle scelte gestionali di una società terza per il solo fatto che il suo debitore ne deteneva la maggioranza: diversamente si riconoscerebbe ai creditori personali un potere di controllo e di veto sulla gestione di un terzo, in violazione dell'autonomia gestionale di un soggetto giuridico autonomo. Il creditore personale del socio può aggredire la partecipazione sociale del debitore, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ma non può sostituirsi alla società, ai soci o ai creditori sociali nel sindacare gli atti dispositivi del patrimonio sociale.

Al riguardo, la Corte d'appello, sia pur nell'ambito dello scrutinio del primo motivo di appello, si è limitata a osservare «a nulla rilevando che quest'ultimo [Gamma s.r.l.] è un soggetto giuridico diverso dal Ma., per come sopra meglio precisato riguardo la finalità dell'azione proposta dal Fu.» (pagina 11, primo capoverso), così alludendo a quanto affermato in merito all'interesse ad agire del creditore.

Al riguardo, deve essere osservato che la domanda revocatoria è un'azione conservativa, ancorché non diretta all'apprensione di un bene (v. Cass., sez. III, 25 aprile 2025 n. 10929; Cass.,

sez. III, 14 luglio 2023 n. 20232; Cass., sez. III, 11 giugno 2021 n. 16614; Cass., sez. III, 15 febbraio 2011 n. 3676), dalla proposizione della quale deve derivare un'utilità concreta per il creditore istante, ossia la facoltà di aggredire il bene nelle forme dell'esecuzione forzata come previsto dall'art. 2902 c.c. Accolta la domanda revocatoria, allora, l'effetto sarebbe l'inefficacia relativa del trasferimento da Gamma s.r.l. verso il trust ed i beni conferiti sarebbero tornati nella sfera giuridica della disponente. Sta di fatto che il Fu. non ha un titolo esecutivo contro la società, ma contro il Ma., sì che il creditore non avrebbe potuto comunque pignorare quei beni, perché appartenenti a un terzo - la società -.

Quand'anche volesse affrontarsi, come peraltro fa la Corte d'appello a pagina 10 della sentenza (da riga 12 a riga 27) anteponendo tale profilo a quello pregiudiziale della legittimazione attiva del Fu., l'argomento per cui il petitum mediato delle domande è dato dalla quota dell'80% della compagine, giacché così, per ragioni implicite, "si ripristinerebbe il valore della quota dell'80%", si deve considerare che si tratta di una mera congettura economica, priva di rilevanza giuridica. L'azione pauliana tutela la consistenza della garanzia patrimoniale diretta del debitore, non le fluttuazioni del valore di mercato di partecipazioni societarie determinate da atti di gestione dell'ente. Mancherebbe, quindi, l'interesse ad agire, poiché la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria non attribuirebbe ai creditori alcuna azione esecutiva diretta sui beni conferiti.

Né ad un diverso esito si potrebbe pervenire sulla base del sindacato sulla causa del contratto e sulla tutela dei terzi ex art. 1421 c.c., il cui esercizio comunque postula un interesse concreto alla declaratoria di nullità (v. Cass., sez. II, 23 aprile 2025 n. 10703; Cass., sez. II, 5 febbraio 2020 n. 2670). Nel caso di specie, anche a voler ipotizzare un vizio dell'atto istitutivo o dispositivo del trust "Gamma", il Fu. non era il soggetto portatore di un interesse giuridicamente apprezzabile a farlo valere, poiché non era creditore della società disponente e non avrebbe tratto dalla pronuncia alcuna utilità esecutiva diretta sui beni sociali. Infatti, i creditori personali dei soci non possono invocare la nullità per "difetto di causa" o "motivo illecito" dell'atto di conferimento per le seguenti ragioni: la gratuità del trasferimento o l'assenza di una valida giustificazione del conferimento rileva esclusivamente nei rapporti interni tra la società, i suoi amministratori e i soci, ai sensi dell'art. 2476 c.c., mentre il terzo al più sarebbe legittimato a pretendere di essere risarcito; se l'amministratore ha "svuotato" la società compiendo un atto distrattivo, spetta ai soci o alla società stessa promuovere un'azione di responsabilità o chiedere l'annullamento dell'atto per conflitto di interessi; i creditori personali del socio di maggioranza sono terzi estranei all'organizzazione societaria e non hanno alcuna legittimazione a sostituirsi agli organi sociali per eccepire il vizio della causa di un contratto relativo alla compagine, a maggior ragione se la società è in bonis e l'operazione non ha una causa illecita, ai sensi dell'art. 1343 c.c.

6. Il sesto motivo è infondato.

6.1. I ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 164, comma quarto, c.p.c., assumendo che la domanda attorea non conteneva una sufficiente specificazione dell'oggetto con riferimento tanto alla domanda principale svolta rispetto ai due trust, quanto alle domande subordinate di simulazione e di nullità.

Relativamente alla modalità di indicazione del petitum, questa Suprema Corte ha reiteratamente sostenuto che non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda risulti, anche implicitamente o indirettamente, dalle difese della parte e che il suo oggetto possa essere chiaramente individuato nella parte espositiva dell'atto introduttivo. È stato così spiegato che la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. presuppone la totale

omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, per cui non ricorre quando il petitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (v. Cass., sez. I, 25 settembre 2014 n. 20294).

Ancora, è stato ribadito che "la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, 4° comma, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, [...] dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva" (v. Cass., sez. III, 21 novembre 2008 n. 27670), per cui, quando è possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, mal formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non la nullità della citazione nella sua interezza, potendo la nullità della citazione essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto (v. Cass. SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077).

6.2. Deve essere preliminarmente rilevato che le Sezioni Unite insegnano che, "quando col ricorso per cassazione è denunciato un vizio comportante la nullità della sentenza impugnata o del procedimento e, in particolare, si lamenta l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda proposta in primo grado, il giudice di legittimità non deve limitarsi a vagliare la sufficienza e la logicità della motivazione con cui quello di merito ha statuito sul punto, ma ha il potere di esaminare e valutare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente formulata" (Cass. SS.UU., 8077/2012, cit.).

In disparte il mancato adempimento da parte dei ricorrenti dell'onere di indicare in maniera specifica gli atti processuali che sarebbero alla base del motivo, in quanto non trascrivono né localizzano gli altri processuali di parte attorea con cui si sarebbe radicato il vizio oggi dedotto, né la parte della decisione impugnata - i ricorrenti dell'intera ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata (da pagina 9 a pagina 10, fino a riga 10) hanno richiamato solo la parte finale di essa -, la Corte d'appello ha dato atto della sufficiente specificazione dell'oggetto della domanda sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado: «nessuna indeterminatezza e nessuna conseguente nullità dell'atto di citazione di primo grado è nella specie ravvisabile ove si consideri che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, le diverse domande - di revocatoria, di simulazione e di nullità degli atti in contestazione - in esso contenute possono sicuramente essere proposte in un medesimo giudizio, avendo tali azioni diverso contenuto e differente finalità ..., sì che ben possono essere proposte nel medesimo giudizio sia in via alternativa che in via subordinata - così come possono esercitarsi in distinti giudizi - a scelta del creditore» (sentenza, pagina 9, da riga 12 a riga 27).

La sentenza impugnata non presta il fianco alla censura svolta ed è conforme ai principi di diritto sopra riportati, in quanto l'atto di citazione ha contenuto un'adeguata specificazione della "cosa oggetto della domanda", ossia la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di dotazione dei due trust, o, in subordine della dichiarazione di simulazione ex art. 1414 c.c., o, in ulteriore subordine, di nullità ai sensi degli artt. 1418 e 1343 c.c., da parte del Ma. e di Gamma s.r.l., i quali non può certo ritenersi che fossero stati nell'impossibilità di articolare le proprie difese, avendo inteso perfettamente i petiti richiesti.

7. Anche l'ottavo motivo è fondato. La rilevata autonomia sul piano giuridico e su quello patrimoniale tra il Ma. e Gamma s.r.l., quest'ultima nemmeno evocata in giudizio dall'attore, ma chiamata per ordine del giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c., e il conseguente difetto di legittimazione attiva del Fu., depriva di giustificazione la disposta condanna al pagamento

delle spese per la nomina del curatore speciale per la indicata compagine societaria.

8. Gli altri motivi, per quanto sopra evidenziato, sono evidentemente assorbiti.

9. In conclusione, accolti il primo e l'ottavo motivo di ricorso, rigettato il sesto motivo e assorbiti gli altri, la sentenza deve essere cassata.

Sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c., poiché non occorrono accertamenti di fatto, deve dunque dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di G.Fu. in relazione alla domanda di accertamento della nullità del trust di Gamma s.r.l. in liquidazione, e va revocata la condanna di Gamma s.r.l. in liquidazione a corrispondere al curatore speciale di Gamma s.r.l. le spese da lui sopportate.

G.Fu., per prevalente soccombenza, va condannato alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado, come già liquidate in tali sedi, ai ricorrenti, e altresì alla rifusione agli stessi delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo e l'ottavo motivo, rigettato il sesto e assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il difetto di legittimazione attiva di G.Fu. in relazione alla domanda di accertamento della nullità del trust di Gamma s.r.l. in liquidazione e revoca la condanna di Gamma s.r.l. in liquidazione a corrispondere al suo curatore speciale le spese oggetto di suoi esborsi.

Condanna G.Fu. a rifondere ai ricorrenti le spese di lite di primo e secondo grado, come già liquidate.

Condanna G.Fu. a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 15.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.